

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

OSSERVATORIO
NAZIONALE SUI
SERVIZI DI
ARCHITETTURA E
INGEGNERIA

CONFERENZA NAZIONALE DEGLI
ORDINI DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

CIG: 8019129A96

ORDINE CHE COMPILA LA CHECKLIST:
onsai.gorizia

Stazione appaltante: Comune di Gorizia

RUP: geom. Marco FANTINI

Recapiti RUP (mail/ fax/...): urp@comune.gorizia.it

Oggetto del bando: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza misura e contabilità e prestazioni accessorie, di importo superiore alla soglia comunitaria, dei

Importo stimato del Servizio in affidamento: €
297.447,39
Importo dei lavori 4.962.000,00

Procedura di affidamento: Procedura aperta

Termine per presentazione offerta: 16.10.2019

Criterio affidamento: Offerta economicamente più vantaggiosa

2B) Il calcolo dell'importo a base di gara **NON è corretto**

Il Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, la cui applicazione è prescritta dall'art. 24 comma 8 del Codice, fornisce indicazioni precise per l'elaborazione del calcolo dell'importo da porre a base di gara per l'affidamento di Servizi di architettura e ingegneria. In particolare l'art. 4 indica che il compenso *"è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue: $CP = ? (V \times G \times Q \times P)$."*

A tale importo devono essere sommate le spese calcolate come previsto dall'art. 5: *"L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare."*

Da notare anche le indicazioni dell'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016: *"La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. È consentita, altresì, l'omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione."*

Inoltre il comma 11 del medesimo art. 23 prevede che, nell'individuazione dell'importo a base di gara, il calcolo debba considerare tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso professionista esterno.

3) **NON Sono state correttamente indicate le categorie delle singole opere.**

In merito al tema dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti in una gara per l'affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria, con le Linee Guida n°1 approvate con delibera 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018, l'ANAC precisa che: *"... si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, e' possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall'aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l'entità" del predetto requisito applicando all'importo dell'intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida"*.

Il D.M. 17 giugno 2016 precisa inoltre, all'art. 8, che *"gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera."*

8) Nelle procedure, **NON sono stati adottati criteri oggettivi e non discriminatori.**

L'art.30 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilisce che **"le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture e servizi". Inoltre, il comma 7 dello stesso articolo sancisce che "... i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese".**

L'argomento e' trattato anche dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui SAI, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Cap. IV punto 1.2) dove, riprendendo l'art. 36 comma 2 lettera b del Codice, si ricorda che gli operatori economici sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, **nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti**, mentre al punto 1.2.2, oltre a ribadire "la grande importanza del rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'", si indica espressamente che **"vanno evitati riferimenti a principi di territorialita'"**.

L'ANAC/ AVCP si era occupata del tema anche in precedenza, **con delibera n °40/2013. "I principi di non discriminazione e parita" di trattamento che informano la disciplina dei contratti pubblici vietano di fissare requisiti calibrati in modo tale da creare barriere territoriali alla partecipazione o da favorire le imprese in ambito locale..."**

Per quanto concerne la dimostrazione dei requisiti, inoltre, ANAC raccomanda che non siano limitati ai soli servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, cosi' come indicato dalle Linee Guida n. 1 sui SAI (Cap. IV punti 2.2.2.3 e 2.2.2.5) che recitano: "Il requisito dei servizi svolti non puo' essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara" ... e... "la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" e' quella di aver svolto singoli servizi di una certa entita" complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare."

13) Se il servizio riguarda interventi su immobili di interesse storico artistico, la prestazione **NON e' stata riservata all'Architetto.**

L'art. 52 del R.D. 2537/1925 chiarisce gli ambiti specifici di competenza dell'architetto e dell'ingegnere, riservando competenza esclusiva all'architetto quando le prestazioni professionali riguardano **"... opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichita" e le belle arti..."**. Lo stesso articolo 52, proseguendo, chiarisce che **"...la parte tecnica ne puo' essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere..."**.

I contenuti di tale articolo sono stati piu' volte richiamati dall'ANAC, con la determina n °4/2015 e con le successive Linee Guida n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo IV punto 2.2.2.6).

Anche il Consiglio di Stato ne ha richiamato i contenuti, con la sentenza n °21 del 9/01/2014, con la quale viene confermata la competenza esclusiva dell'architetto anche per la direzione dei lavori da eseguirsi su immobili di interesse storico- artistico.

14) Se previsto il ricorso al requisito del fatturato minimo, la scelta **NON e' adeguatamente motivata.**

L'art. 83, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs.50/2016 stabilisce che **"... La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. "** Tale prescrizione viene ripresa dall'ANAC con le Linee Guida n.1 sui S.A.I., approvate con delibera n.973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo IV punto 2.2.1 capoverso 3.

Inoltre, al comma 4 lettera c) del medesimo art. 83 e' previsto che il requisito del fatturato possa essere sostituito da **"un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali"**, cosi' come specificato dall'ANAC al punto 2.2.2.1.lettera a) dello stesso Capitolo IV, che chiarisce: **"Le stazioni appaltanti possono anche valutare, in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacita" economico finanziaria di richiedere un "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo di costruzione dell'opera da progettare, cosi' come consentito dall'art. 83, comma 4, lett. c) del Codice e specificato dall'allegato XVII, parte prima, lettera a)."**

24) NON e' previsto il ricorso a formule calmieranti dei ribassi.

Tra le misure da adottare nella redazione dei bandi per gli affidamenti di S.A.I. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzate a garantire la qualità delle prestazioni professionali, vi sono anche quelle di cui alle Linee Guida ANAC n. 1, approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 - Capitolo VI, paragrafo 1.7.3, con le quali viene previsto il ricorso a **formule bilineari con l'obiettivo di ridurre i ribassi**.

Il tema della "formula bilineare" viene ripreso e sviluppato dalle Linee Guida ANAC n.2 sull'OEPV, approvate con la delibera n.1005/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 (Capitolo IV capoverso n°8).

25) NON e' stato rispettato il divieto di chiedere la cauzione provvisoria in caso di progettazione e/ o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

L'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, trattando il tema delle garanzie (cauzioni, fidejussioni, ecc.) necessarie per partecipare ad una gara, con il comma 10, chiarisce che **"...Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività" del responsabile unico del procedimento...**".

L'argomento viene ripreso dalle Linee Guida ANAC n. 1 sui S.A.I., approvate con delibera n. 973/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018 che, al Capitolo II- paragrafo 4.1, ribadiscono che le stazioni appaltanti, negli affidamenti di servizi di progettazione, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP, non possono chiedere ai concorrenti il versamento di alcuna cauzione provvisoria, ma solo il possesso di una polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale, derivante dallo svolgimento delle attività di competenza.

Tale polizza deve coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/ o maggiori costi. Nella relazione illustrativa della versione di aggiornamento al D.Lgs. 56/2017, ANAC spiega che le maggiori indicazioni inserite sono finalizzate ad "evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità "civile professionale specifica per l'attività" oggetto di affidamento".

Il paragrafo 4.1 conclude ricordando che non e' invece previsto alcun esonero per la cauzione definitiva